


**Comune di San Vittore**

**Cantone dei Grigioni**

**LEGGE SUI TRIBUTI  
PER L'ENERGIA ELETTRICA**



<b>I. DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 1 Campo d'applicazione .....</i>	<i>3</i>
<b>II. TRIBUTI.....</b>	<b>3</b>
<i>Art. 2 Tributo per l'utilizzo del suolo pubblico.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Tributo d'allacciamento.....</i>	<i>3</i>
<b>III. DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>4</b>
<i>Art. 4 Legislazione abrogata.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 Entrata in vigore .....</i>	<i>4</i>

Il Comune di San Vittore

visti l'art. 3 cpv. 2 e l'art. 6 della legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni <sup>1)</sup>, l'art. 39 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni <sup>2)</sup>, nonché l'art. 2 cpv. 3 della legge sulle imposte comunali e di culto <sup>3)</sup>,

decide:

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 Campo d'applicazione**

La presente legge disciplina i tributi a favore del comune nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, in particolare una tassa per l'utilizzo del suolo pubblico nonché un tributo di allacciamento.

## II. TRIBUTI

### **Art. 2 Tributo per l'utilizzo del suolo pubblico**

Il gestore di rete versa al Comune un tributo per l'uso speciale del suolo pubblico per la costruzione e l'esercizio della rete di distribuzione elettrica.

Il tributo viene calcolato in base al quantitativo di energia complessivo fornito attraverso la rete di distribuzione moltiplicato per un indennizzo di 1,0 cts/kWh.

Il gestore di rete è autorizzato ad accollare questo tributo ai consumatori finali. In tal caso, sulla fattura ai consumatori finali esso deve esporre separatamente il tributo, conformemente alle disposizioni del diritto federale. <sup>4)</sup>

### **Art. 3 Tributo d'allacciamento**

Il gestore di rete riscuote dal proprietario un tributo per l'allacciamento alla rete conforme ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza nonché alle disposizioni relative della legge federale sull'approvvigionamento elettrico. <sup>5)</sup>

Il gestore di rete deve registrare i tributi di allacciamento in diminuzione dei relativi costi d'investimento.

---

<sup>1)</sup> CSC 812.100

<sup>2)</sup> CSC 175.050

<sup>3)</sup> CSC 720.200

<sup>4)</sup> RS 734.7 e RS 734.71

<sup>5)</sup> RS 734.7

### III. DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 4            Legislazione abrogata**

Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge sull'energia del 27 settembre 2010.

#### **Art. 5            Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il 1. aprile 2018.

*Approvato dall'Assemblea comunale straordinaria del 26 marzo 2018*